

# Assegno di inclusione: sospensione per la mancata presentazione del Patto di attivazione digitale


di [Antonella Madia](#)

Publicato il 6 Luglio 2024

I beneficiari dell'assegno di inclusione devono presentarsi presso i Servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale. Se non assolvono a tale adempimento, l'erogazione dell'Assegno viene sospesa dall'INPS.

## Assegno di inclusione: cause di sospensione e decadenza

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante *"Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro"*, i nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI) hanno l'obbligo di presentarsi al primo appuntamento presso i Servizi sociali **entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale**. Si ricorda che tutti i nuclei familiari beneficiari dell'ADI hanno l'**obbligo di presentazione al primo incontro**.



L'INPS comunica le modalità di sospensione per la mancata presentazione, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, al primo appuntamento presso i Servizi sociali. Nel mese successivo a quello di scadenza dei 120 giorni (quindi a partire dalla mensilità di giugno) sono applicate le prime sospensioni del beneficio economico in caso di mancata presentazione del nucleo familiare entro tale termine.

## Decorrenza per la presentazione al primo appuntamento

In fase di prima applicazione della misura, in considerazione dei tempi più lunghi di avvio delle prime istruttorie:

- per le **domande di assegno di inclusione presentate fino al 29 febbraio 2024**, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la nota prot. n. 6062 del 28 marzo 2024, ha disposto che tale

termine **decorre dalla comunicazione dell'Istituto ai Servizi sociali dei nuclei familiari beneficiari con domanda accolta**, al fine di dare il tempo agli stessi Servizi sociali di organizzare il nuovo servizio;

- per le **domande di ADI presentate tra il mese di dicembre 2023 e il mese di gennaio 2024 e messe in pagamento a partire dal mese di gennaio 2024**, tale termine ha iniziato a **decorrere dal 26 gennaio 2024** (data di avvio della trasmissione ai Comuni delle domande accolte), pertanto, dal 25 maggio 2024 sono iniziati progressivamente a scadere i 120 giorni previsti per presentarsi al primo appuntamento presso i Servizi sociali.

Nella **piattaforma SIISL** (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), accessibile dai beneficiari nell'area loro riservata, è consultabile il contatore dei 120 giorni; inoltre, nel servizio "[Assegno di inclusione \(ADI\)](#)", accessibile tramite il portale istituzionale dell'INPS, **a partire dal mese successivo alla scadenza dei 120 giorni** è inserito lo stato di sospensione della domanda con la seguente causale: "*Mancata presentazione per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni (art. 4, comma 4 D.L. 48/2023 conv in L. 85/2023)*".

## Sospensioni del beneficio economico

Nel mese successivo a quello di scadenza dei 120 giorni (quindi a partire dalla mensilità di giugno) sono applicate le prime **sospensioni del beneficio economico** in caso di mancata presentazione del nucleo familiare entro tale termine. Gli interessati, pertanto, affinché venga assicurata l'erogazione della misura ADI nel mese successivo a quello della sospensione, **devono essere convocati o presentarsi per il primo appuntamento** presso i Servizi sociali in tempo utile per le elaborazioni dei rinnovi mensili e le disposizioni dei relativi pagamenti. A seguito della registrazione dell'avvenuto incontro da parte dei Servizi sociali, nelle piattaforme a loro disposizione, l'erogazione della misura sarà **ripristinata senza soluzione di continuità** con le mensilità già percepite. Inoltre, anche dopo l'applicazione della sospensione i nuclei familiari beneficiari possono **presentarsi ai servizi sociali per registrare il primo incontro**. Dal primo rinnovo mensile dei pagamenti utile verrà ripresa l'erogazione della misura con corresponsione anche delle mensilità arretrate. Si ricorda che i Servizi sociali hanno a disposizione gli elenchi dei nuclei familiari beneficiari con l'indicazione della data di decorrenza dei 120 giorni. Pertanto, i medesimi avranno cura di attivarsi per **convocare i nuclei familiari per i quali sia prossima o già verificata la scadenza dei 120 giorni**, al fine di evitare la sospensione dell'erogazione della mensilità spettante.

## Registrazione dell'avvenuta presentazione del nucleo

Al predetto fine è stato messo a disposizione, sulla Piattaforma per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale (GePI) utilizzata dai Comuni, un **nuovo ruolo per la registrazione dell'avvenuta presentazione del nucleo**. Inoltre, immediatamente dopo l'avvenuto primo appuntamento o presentazione del nucleo familiare, gli operatori dei Servizi sociali avranno cura di registrare prontamente nella piattaforma (GePI) **l'evento positivo**, per sbloccare la sospensione, se già intervenuta o, comunque, per azzerare e riavviare il contatore per la successiva scadenza. Gli eventi che è possibile annotare nel sistema sono:

- “*Avvenuto incontro*” a seguito di convocazione;
- “*Presentazione spontanea*” di un componente del nucleo familiare;
- “*Giustificato motivo*” per la mancata presentazione del nucleo familiare.

In quest'ultimo caso, che comporta, come i precedenti, l'azzeramento e il riavvio del contatore, permane per i Servizi sociali l'onere della convocazione del nucleo familiare **entro termini congrui**, tenuto conto della motivazione presentata, senza dovere aspettare la successiva scadenza. Le registrazioni che perverranno **entro il giorno 20 del mese** saranno rielaborate in tempo utile per le relative disposizioni mensili di pagamento. Quelle che verranno inserite **successivamente alla suddetta data**, saranno rielaborate per i pagamenti del mese successivo. I beneficiari recupereranno la o le mensilità spettanti e non percepite, come arretrato. Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alla convocazione da parte dei Servizi sociali nel termine fissato, senza un giustificato motivo, **decade dalla misura**.

### **Aggiornamento della posizione per incontri successivi al primo**

Si ricorda inoltre che, successivamente al primo incontro, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro sono tenuti a **presentarsi presso i Servizi sociali ogni 90 giorni per aggiornare la loro posizione**. In caso di mancata presentazione il beneficio economico è **sospeso**. Dall'obbligo di presentazione ai Servizi sociali ogni 90 giorni, per gli incontri successivi al primo, sono altresì **esclusi** i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni, i componenti con disabilità certificata ai fini ISEE e i componenti inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai Servizi sociali nell'ambito di tali percorsi. Tale esclusione **non si applica ai soggetti esonerati di età pari o superiore a 60 anni o con disabilità** che siano unico componente adulto in un nucleo con minorenni tenuti all'obbligo scolastico. Questi ultimi, infatti, sono soggetti all'obbligo di sottoscrizione di un Patto di inclusione sociale (PaIS) e all'obbligo di monitoraggio e conferma della propria posizione da effettuarsi presso i Servizi sociali o gli Istituti di patronato **entro 90 giorni dall'ultimo incontro effettuato**. I componenti del nucleo familiare che sono tenuti all'obbligo di attivazione lavorativa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, dopo il primo incontro, devono, invece,

**presentarsi ogni 90 giorni ai Centri per l'impiego** o agli altri soggetti indicati all'articolo 4, comma 5, del medesimo decreto-legge, per aggiornare la propria posizione, pena la sospensione del beneficio economico. Le eventuali sospensioni per decorrenza del termine di 90 giorni, in assenza di presentazione ai Servizi sociali o ai Centri per l'impiego, in relazione al percorso individuale avviato dai singoli componenti del nucleo familiare, sono gestite con le stesse modalità sopra descritte per le **sospensioni per decorrenza del termine di 120 giorni**. Si ricorda, da ultimo, che per le domande presentate a fare data **dal 1° marzo 2024**, il termine di 120 giorni decorre **dalla data di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare**.

Fonte: [Messaggio INPS n. 2132 del 5 giugno 2024](#).

NdR: potrebbe interessarti anche...[Assegno di Inclusione: le procedure di verifica con Comuni e ASL](#)

Antonella Madia Sabato 6 luglio 2024